

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1731

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RIZZI, CUOJATI

Presentata il 21 maggio 1980

Norme per l'adeguamento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL ai sensi degli articoli 66, 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, (Testo unico infortuni) vi sono quelle previste dagli articoli 66, 76 e 218 del predetto decreto a favore dei grandi invalidi per i quali, in conseguenza di menomazioni indicate nella tabella allegato 3), sia indispensabile una assistenza personale continuativa. La prestazione prevede l'erogazione di un assegno di lire 35.000 per i grandi invalidi del settore industria e di lire 30.000 per quelli del settore agricoltura; la misura di tale assegno è pertanto ancora quella fissata nel lontano 1962, ai sensi della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Come è noto, la prestazione in parola tende a integrare la rendita nel caso di

bisogno del grande invalido all'assistenza personale; tale assistenza è spesso esercitata da un familiare dell'invalido, ma in alcuni casi è affidata a persone estranee al suo nucleo familiare o volontari e ciò si verifica quando viene a mancare il congiunto che spesso è l'unica persona adatta a svolgere tale delicato compito.

La misura dell'assegno è, come è facile constatare, divenuta talmente esigua da assumere il carattere di una vera e propria elemosina, specie se viene rapportata alla variazione degli indici del costo della vita intervenuti in circa vent'anni.

Da una valutazione dei numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, si rileva infatti che nel 1977 essi sono aumentati mediamente, secondo i dati forniti dall'ISTAT, rispetto al 1962, del 196 per cento, mentre nel

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1978 l'aumento risulta del 277 per cento; un ulteriore sostanzioso incremento è previsto per la fine del corrente anno.

Ora, quantomeno, il legislatore avrebbe dovuto rapportare le attuali irrisorie misure alla suddetta media dei numeri indici dei prezzi al consumo che, nel 1978, avrebbe portato il seguente adeguamento dell'assegno in questione:

settore industria: $L. 35.000 \times 2,77 = L. 96.950$;

settore agricoltura: $L. 30.000 \times 2,77 = L. 83.100$.

Da parte nostra riteniamo che fin dal 1965 il legislatore avrebbe potuto risolvere definitivamente il problema collegando lo adeguamento dell'assegno di assistenza personale continuativa al meccanismo della rivalutazione triennale delle rendite INAIL, previsto dall'articolo 116 del Testo unico infortuni, onde evitare gli inconvenienti dovuti alla mancata correlazione tra il suo importo e il potere d'acquisto della moneta.

In questo caso si sarebbero ottenute le rivalutazioni di cui appresso se l'assegno fosse stato collegato alla rivalutazione delle rendite sopra citate che, come noto, sono state previste per il triennio 1965-1968 dal decreto ministeriale 13 ottobre 1965; per il triennio 1968-1971 dal decreto ministeriale 26 novembre 1968; per il triennio 1971-1974 dal decreto ministeriale 18 novembre 1971; per il triennio 1974-1977 dal decreto ministeriale 15 novembre 1974; per il triennio 1977-1980 dal decreto ministeriale 28 luglio 1977.

Per il settore industria, l'assegno, stabilito in lire 35.000 mensili a decorrere dal 1° luglio 1962, avrebbe dovuto essere così rivalutato:

1° luglio 1965 = $1,5493 \times 35.000 =$ lire 54.225;

1° luglio 1968 = $1,1935 \times 54.225 =$ lire 64.718;

1° luglio 1971 = $1,3747 \times 64.718 =$ lire 88.968;

1° luglio 1974 = $1,4391 \times 88.968 =$ lire 128.034

1° luglio 1977 = $1,8159 \times 128.034 =$ lire 232.496.

Adottando questo sistema l'assegno per i superinvalidi dell'industria sarebbe aumentato di 6,6379 volte dividendo il massimale attuale di lire 4.547.000 per il massimale al 1° luglio 1962 di lire 685.000.

Per il settore agricoltura (considerato che la misura di lire 30.000 mensili fu fissata dal 1° luglio 1962 ai sensi della legge 19 gennaio 1963, n. 15) la rivalutazione avrebbe dovuto subire la seguente dinamica:

1° luglio 1965 = $1,5945 \times 30.000 =$ lire 47.835;

1° luglio 1968 = $1,2118 \times 47.835 =$ lire 57.966;

1° luglio 1971 = $1,3706 \times 57.966 =$ lire 79.448;

1° luglio 1974 = $1,6653 \times 79.448 =$ lire 132.306;

1° luglio 1977 = $2,1909 \times 132.306 =$ lire 289.869.

Adottando questo sistema l'assegno per i superinvalidi dell'agricoltura sarebbe aumentato di 9,6648 volte, dividendo il salario convenzionale attuale di lire 3.576.000 per il massimale al 1° luglio 1962 di lire 370.000.

Sarebbe questo ad avviso dei proponenti il sistema più logico e più giusto per rendere la prestazione in esame costantemente adeguata nel tempo alle esigenze del superinvalido.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 232.500 per tutta la durata di detta assistenza a far data dal 1° gennaio 1980. Non si fa luogo alla integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri enti.

A decorrere dal 1° luglio 1980 l'importo dell'assegno di cui al comma precedente è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale ».

ART. 2.

L'articolo 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato 3, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita è integrata, secondo le disposizioni dell'articolo 76, da assegno mensile di lire 289.850 per tutta la durata di detta assistenza a far data dal 1° gennaio 1980.

A decorrere dal 1° luglio 1980 l'importo dell'assegno di cui al comma precedente è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale ».

ART. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui ai precedenti articoli nelle misure attualmente previste dall'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.